

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

## COMUNITÀ EUROPEA

### DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

EDITA DAL SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA A LUSSEMBURGO

22 FEBBRAIO 1956

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

ANNO 5° N° 4

#### SOMMARIO

##### ALTA AUTORITÀ

###### Decisioni

<i>Decisione N° 3-56 del 15 febbraio 1956 relativa alle modalità di applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico .....</i>	<i>Decisione N° 4-56 del 15 febbraio 1956 che modifica la decisione N° 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'importo e alle modalità di applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.....</i>
17/56	18/56

###### Informazioni

<i>Lettera inviata dall'Alta Autorità il 3 febbraio 1956 al Governo del Regno del Belgio, relativamente al risana-</i>	<i>mento delle miniere marginali del Borinage .....</i>
	20/56

##### CONSIGLIO DEI MINISTRI

###### Decisioni, pareri e consultazioni

<i>Parere conforme emesso dal Consiglio, ai termini dell'articolo 53 comma 1 b) del Trattato, in merito ad un progetto di decisione inteso ad estendere il beneficio del premio di cui all'articolo 2 della decisione N° 26-55 dell'Alta Autorità, al rottame economizzato grazie ad un maggior consumo di acciaio Thomas liquido ai forni elettrici .....</i>	<i>Governo francese a favore dei carboni di coke .....</i>
23/56	23/56
<i>Consultazione richiesta dall'Alta Autorità ai termini del § 11 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie, in merito alle scadenze e alle modalità di abolizione delle sovvenzioni del</i>	<i>Consultazione richiesta dall'Alta Autorità, ai termini dell'articolo 53, comma 1 a) del Trattato, in merito all'opportunità di autorizzare l'instaurazione, alle condizioni fissate dall'Alta Autorità, e sotto il controllo di questa, di taluni meccanismi finanziari, da essa riconosciuti necessari all'esercizio delle missioni definite dall'articolo 3 de Trattato e compatibili con le disposizioni del Trattato, segnatamente con quelle dell'articolo 65 .....</i>
	24/56

**ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI NOSTRI ABBONATI**

**Il presente numero della Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è l'ultimo della attuale serie di abbonamento.**

Invitiamo i nostri abbonati che non abbiano ancora provveduto, a voler indirizzare con la massima cortese sollecitudine ai nostri uffici di vendita le loro richieste di nuovo abbonamento (ved. ultima pagina di copertina del presente numero) *allo scopo di evitare qualsiasi interruzione nelle spedizioni.*

I rinnovi comprenderanno tutti i numeri che saranno pubblicati fino al 31 dicembre 1956, a partire dal numero 5°, anno 5°. Il prezzo di abbonamento resta fissato a 120 franchi belgi (Lit. 1500) per gli abbonati dei paesi membri e a 130 franchi belgi per gli abbonati di altri paesi.

# ALTA AUTORITA'

## DECISIONI

### DECISIONE N° 3-56

del 15 febbraio 1956

**relativa alle modalità di applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico**

L'ALTA AUTORITA',

DECIDE:

Visto l'articolo 53 b) del Trattato,

#### Articolo 1

Vista la decisione N° 14-55 del 26 marzo 1955, che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 marzo 1955, pagina 685*);

Il premio contemplato all'articolo 2 della decisione N° 26-55 è accordato, secondo le modalità e le condizioni fissate dalla detta decisione e semprechè le stesse siano applicabili, anche per il rottame economizzato grazie ad una maggiore utilizzazione di acciaio Thomas liquido al forno elettrico.

Vista la decisione N° 26-55 del 20 luglio 1955 sulle modalità di applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di ghisa (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 26 luglio 1955, pagina 869*);

L'economia di rottame è misurata nelle condizioni fissate alla decisione predetta, in base all'incremento del consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico.

Considerando che dagli studi economici e tecnici, previsti in occasione dell'adozione della summenzionata decisione N° 26-55, risulta che è possibile realizzare economie notevoli di rottame al forno elettrico a carica liquida (procedimento duplex elettrico), ma non al convertitore Thomas e al forno elettrico a carica solida;

#### Articolo 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni stabilite al primo comma dell'articolo 7 della decisione N° 26-55, a corredo della loro domanda le imprese dovranno comunicare alla Cassa di perequazione dei rottami importati, per il mese considerato e per ciascuno dei loro stabilimenti:

Considerando che il meccanismo finanziario inteso a realizzare l'economia di rottame grazie ad un maggiore consumo di ghisa dev'essere pertanto esteso, conformemente alle modalità stabilite dalla decisione N° 26-55 e per lo stesso periodo, alle economie di rottame realizzate attraverso un maggiore consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico;

- la specifica dei consumi di acciaio Thomas liquido al forno elettrico;
- la cifra di produzione di acciaio al forno elettrico;
- la specifica dei consumi al forno Martin di ghisa, alla quale l'acciaio Thomas liquido è

Su parere conforme del Consiglio statuento all'unanimità,

assimilato a mente dell'ultimo comma dell'articolo 2 della decisione N° 26-55;

- la cifra di produzione di acciaio Martin;
- la specifica del consumo di rottame negli alti forni;
- la cifra di produzione di ghisa.

Inoltre, all'atto della prima domanda, gli stessi dati saranno comunicati dalle imprese alla Cassa per il 4° trimestre 1954.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 7 della decisione N° 26-55, le domande di concessione di premi per i mesi da aprile 1955 a febbraio 1956 compreso, saranno accolte dalla Cassa fino al 31 marzo 1956.

### Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Sarà valida fino al 31 marzo 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 15 febbraio 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Vicepresidente

ETZEL

### DECISIONE N° 4-56

del 15 febbraio 1956

**che modifica la decisione N° 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'importo e alle modalità di applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato**

#### L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato,

Viste le decisioni N° 2-52 e N° 3-52 del 23 dicembre 1952 relative ai prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 dicembre 1952, pagine 3 e 4*), quali sono state modificate e completate dalle decisioni N° 30-54 del 25 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 1° agosto 1954, pagina 469*), N° 21-55 del 7 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 maggio 1955, pagina 738*), N° 29-55 del 3 novembre 1955 e N° 31-55 del 19 novembre 1955 (*Gazzetta*

*Ufficiale della Comunità del 28 novembre 1955, pagine 905 e 906*);

Considerando che, per la produzione di mattonelle di lignite e di semi-coke di lignite, alla coltivazione occorre complessivamente il 3% per tonnellata di tali prodotti,

#### DECIDE:

##### Articolo 1

L'articolo 3 della summenzionata decisione N° 3-52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 — I consumi che servono al calcolo delle detrazioni previste all'articolo 2 (2) della decisione N° 2-52 predetta sono i seguenti:

Prodotti	Consumi
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite	0,03 tonn. mattonelle di lignite e semi-coke di lignite
Carbon fossile di tutte le categorie	0,12 tonn. di carbon fossile
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	1,42 tonn. di carbon fossile
Acciaio Thomas in lingotti	1,48 tonn. di carbon fossile
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,58 tonn. di carbon fossile
Prodotti finiti siderurgici	1,30 tonn. di acciaio

## Articolo 2

L'articolo 4 della predetta decisione N° 3-52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 — Il listino previsto all'articolo 2 (4) della decisione N° 2-52 di cui sopra è, di conseguenza, fissato in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti nei termini seguenti:

Prodotti	Applicazione					
	da gennaio a febbraio 1953	da marzo a aprile 1953	da maggio a giugno 1953	da luglio 1953 a giugno 1955	da luglio a dicembre 1955	gennaio 1956 e mesi seguenti
	Riscossione					
	da febbraio a marzo 1953	da aprile a maggio 1953	da giugno a luglio 1953	da agosto 1953 a luglio 1955	da agosto 1955 a gennaio 1956	febbraio 1956 e mesi seguenti
	0,3 %	0,5 %	0,7 %	0,9 %	0,7 %	0,45 %
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite (1)	0,0141	0,0235	0,0329	0,0423	0,0329	0,0212
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,0372	0,0620	0,0868	0,1116	0,0868	0,0558
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,1422	0,2370	0,3318	0,4266	0,3318	0,2133
Acciaio Thomas in lingotti	0,1398	0,2330	0,3262	0,4194	0,3262	0,2097
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,1884	0,3140	0,4396	0,5652	0,4396	0,2826
Prodotti finiti siderurgici	0,0735	0,1225	0,1715	0,2205	0,1715	0,1103

(1) Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato dev'essere applicato al tonnellaggio delle mattonelle di lignite e del semi-coke di lignite ridotto del 3%.

(2) Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato è applicato al tonnellaggio di carbon fossile specificato all'articolo 1 della decisione N° 2-52, ridotto del 12%.

Il listino corrispondenti compilati a titolo indicativo nelle valute degli Stati membri della Comunità saranno pubblicati successivamente.»

## Articolo 3

La presente decisione sarà applicabile ai prelievi relativi alle produzioni realizzate a decorrere dal 1° marzo 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 15 febbraio 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Vicepresidente

ETZEL

## INFORMAZIONI

**Lettera inviata dall'Alta Autorità il 3 febbraio 1956 al Governo del Regno del Belgio, relativamente al risanamento delle miniere marginali del Borinage**

(TRADUZIONE)

*Signor Ministro,*

1. Con lettera in data 28 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 maggio 1955, pagine 755 e seguenti*) l'Alta Autorità ha comunicato al Governo belga le decisioni adottate in materia di riassetto del sistema di perequazione a favore del carbone belga. Questi riassetti hanno posto fine alla speciale concessione di un importo annuale di 200 milioni, accordato ad alcune industrie carboniere fino a quella data, per tener conto delle loro particolari condizioni. In tale occasione si era riconosciuto che questa misura rendeva necessario provvedere all'aiuto alle miniere marginali del Borinage ricorrendo ad altri mezzi.

2. A tal fine il Governo belga, dopo aver preso conoscenza della relazione della Commissione di esperti indipendenti, che esso Governo aveva istituita di concerto con l'Alta Autorità per esaminare le possibilità di integrazione nel mercato comune delle miniere marginali di che trattasi, ha elaborato dei piani che dovranno permettere tale integrazione.

L'Alta Autorità è stata resa edotta del predetto programma di risanamento con lettera in data 21 marzo 1955. Essa ha preso altresì conoscenza delle modifiche che hanno dovuto essere apportate al programma stesso per motivi tecnici e che sono state esposte nella lettera del Governo belga del 9 novembre 1955.

Il programma definitivo così precisato interessa le quattro imprese seguenti:

la S. A. des Charbonnages du Hainaut a Hautrage,

la S. A. des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons a Boussu,

la S. A. de Cockerill-Ougrée, Division des Charbonnages Belges et de Hornu-Wasmes, a Seraing,

la S. A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu a Cuesmes.

3. Il programma comprende due parti distinte e precisamente, da un lato, il risanamento dei pozzi ritenuti suscettibili d'integrazione nel mercato comune, e, dall'altro, la chiusura progressiva dei pozzi i cui risultati di coltivazione non possono essere migliorati in misura soddisfacente. L'insieme delle coltivazioni degli «Charbonnages du Hainaut» e degli «Charbonnages de l'Ouest de Mons», al pari di alcuni pozzi degli «Charbonnages Belges» (il complesso «Crachet-Grand Trait») e degli «Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu» (Héribus e N° 15) sono stati giudicati suscettibili d'integrazione nel mercato comune. Gli altri pozzi delle due ultime imprese rientrano nel programma di chiusura progressiva che sarà scaglionato, allo scopo di attenuarne le conseguenze sociali, su un periodo che avrà termine alla fine del 1958.

L'Alta Autorità ha rilevato che l'insieme del programma di risanamento, grazie in particolare allo scaglionamento nel tempo delle chiusure, è concepito in maniera tale da salvaguardare nella misura del possibile la continuità dell'occupazione dei minatori del Borinage. Inoltre, ai minatori dei pozzi per i quali è prevista la chiusura potranno essere accordati sus-

sidi a mente del § 23, 4 della Convenzione, ogni qualvolta gli stessi non lavoreranno regolarmente all'estrazione del carbone. Tenuto conto dell'ingente sforzo finanziario che lo scaglionamento delle chiusure esigerà dal Governo belga, l'Alta Autorità è disposta ad assumere a proprio carico, senza uno speciale contributo equivalente da parte del Governo belga, l'onere complessivo delle spese di riadattamento, a condizione che il Consiglio speciale dei Ministri accordi la deroga necessaria a mente del § 23, 6 della Convenzione.

4. Prima di adottare una decisione definitiva in ordine agli altri aspetti del finanziamento

del programma di risanamento, l'Alta Autorità ha chiesto al Governo belga delle garanzie perchè il programma venga effettivamente eseguito dalle imprese interessate. Con le sue lettere del 9 e del 21 novembre 1955, il Governo belga ha fatto pervenire all'Alta Autorità gli accordi conclusi tra lo Stato belga e le imprese di che trattasi. L'Alta Autorità ha constatato che tali accordi fanno obbligo a queste imprese di realizzare la totalità dei programmi di chiusura e di risanamento.

Il programma di chiusura graduale dei pozzi è il seguente:

I) S. A. Cockerill-Ougrée — Division des Charbonnages Belges et de Hornu-Wasmès

N° 7 Escouffiaux:	30 novembre 1955
N° 1 Escouffiaux:	20 luglio 1956
N° 3/5 Hornu-Wasmès:	
a) livelli serviti dal pozzo N° 3 . . . . .	31 dicembre 1956
b) livelli serviti dal pozzo N° 5 . . . . .	20 luglio 1957
N° 10 Grisooul:	31 dicembre 1958
N° 7/8 Hornu-Wasmès:	31 dicembre 1958

II) S. A. Charbonnages du Levant et des Produits du Flènu

N° 17	20 luglio 1956
N° 28	20 luglio 1957
Nord du Rieu-du-Coeur	31 dicembre 1958

5. In considerazione di quanto sopra, l'Alta Autorità ha deciso, a termini del § 25 della Convenzione, di autorizzare la concessione, a titolo dell'esercizio 1955, delle sovvenzioni seguenti (in milioni di franchi belgi):

Charbonnages Belges	176,5
Charbonnages du Levant	130,7
Charbonnages de l'Ouest de Mons	39,4
Charbonnages du Hainaut	56,9
	<u>403,5</u>

L'Alta Autorità ha rilevato che queste sovvenzioni si compongono da un lato di aiuti diretti e, dall'altro, d'interessi perduti su anticipazioni recuperabili (che per l'esercizio 1955 ascendono a 95 milioni). Essa chiede al Governo belga di tenerla informata in avvenire sul rimborso delle anticipazioni recuperabili da parte dei beneficiari.

6. Per quanto concerne l'intervento della Comunità nel finanziamento del programma di risanamento, l'Alta Autorità ha deciso di stan-

ziare a tal fine un importo di 90 milioni di franchi belgi proveniente dal prelievo di perequazione di cui al § 25 della Convenzione, a titolo dell'esercizio 1955. Il versamento di tale somma è subordinato al preventivo versamento di un importo equivalente da parte del Governo belga, che con la presente è autorizzato ad accordare alle imprese di che trattasi, per lo stesso esercizio, delle sovvenzioni fino a concorrenza di 313,5 milioni di franchi belgi.

7. L'Alta Autorità prega il Governo belga di informarla periodicamente dell'esecuzione del programma di risanamento e si riserva il diritto di assicurarsi, mediante opportuni controlli, dei progressi realizzati in vista dell'integrazione delle industrie carboniere in questione nel mercato comune, e di verificare che l'impiego delle sovvenzioni corrisponda alle finalità per le quali il loro pagamento è stato autorizzato.

La prego di gradire, ecc.

## CONSIGLIO DEI MINISTRI

### DECISIONI, PARERI E CONSULTAZIONI

#### PARERE CONFORME

**emesso dal Consiglio, ai termini dell'articolo 53, comma 1 b) del Trattato, in merito ad un progetto di decisione inteso ad estendere il beneficio del premio di cui all'articolo 2 della decisione N° 26-55 dell'Alta Autorità, al rottame economizzato grazie ad un maggior consumo di acciaio Thomas liquido ai forni elettrici**

Con lettera in data 7 novembre 1955, l'Alta Autorità ha chiesto al Consiglio, ai termini dell'articolo 53, comma 1 b) del Trattato, un parere conforme in merito ad un progetto di decisione inteso ad estendere il beneficio del premio di cui all'articolo 2 della decisione N° 26-55 dell'Alta Autorità al rottame economizzato grazie ad un maggior consumo di acciaio Thomas liquido ai forni elettrici.

Il Consiglio, riunito nella sua 29ª sessione, il 9 febbraio 1956, ha emesso il parere conforme richiesto dall'Alta Autorità, nei termini riprodotti nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. REY

#### CONSULTAZIONE

**richiesta dall'Alta Autorità, ai termini del § 11 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie, in merito alle scadenze e alle modalità di abolizione delle sovvenzioni del Governo francese a favore dei carboni di coke**

Con lettera in data 23 dicembre 1955, l'Alta Autorità ha chiesto di consultare il Consiglio, ai termini del § 11 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie, in merito alle scadenze e alle modalità di abolizione delle sovvenzioni del Governo francese a favore dei carboni da coke.

La consultazione così richiesta è stata data dal Consiglio durante la sua 29ª sessione tenutasi il 9 febbraio 1956.

I termini di questa consultazione sono riportati nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio.

## CONSULTAZIONE

**richiesta dall'Alta Autorità, ai termini dell'articolo 53, comma 1 a) del Trattato, in merito all'opportunità di autorizzare l'instaurazione, alle condizioni fissate dall'Alta Autorità, e sotto il controllo di questa, di taluni meccanismi finanziari, da essa riconosciuti necessari all'esercizio delle missioni definite dall'articolo 3 del Trattato e compatibili con le disposizioni del Trattato, segnatamente con quelle dell'articolo 65**

Con lettera in data 13 gennaio 1956, l'Alta Autorità ha chiesto di consultare il Consiglio, ai termini dell'articolo 53, comma 1 a) del Trattato, in merito all'opportunità di autorizzare l'instaurazione, alle condizioni fissate dall'Alta Autorità, e sotto il controllo di questa, dei meccanismi finanziari seguenti, da essa riconosciuti necessari all'esercizio delle missioni definite dall'articolo 3 del Trattato e compatibili con le disposizioni del Trattato, segnatamente con quelle dell'articolo 65:

1) Meccanismi finanziari comuni alle industrie carboniere della Ruhr, che consentano di assicurare:

- l'uguagliamento delle spese di trasporto fob Ruhrort,
- l'uguagliamento delle spese di trasporto fob porto marittimo (da Anversa ai porti della foce del Weser),
- una compensazione delle diminuzioni di introiti che possano risultare da allineamenti, a mente dell'articolo 60, § 2 b) del Trattato, di loro offerte sulle condizioni fatte dalle industrie carboniere esterne alla Comunità,

— infine, i pagamenti di compensazione effettuati per la messa in opera di una «parificazione dell'impiego» tra le imprese.

2) Meccanismi finanziari comuni alle industrie carboniere belghe, che consentano di assicurare:

- l'uguagliamento delle spese di trasporto fob porto di spedizione per via fluviale (Bruxelles, Gand, Liegi),
- l'uguagliamento delle spese di trasporto fob porto marittimo (Gand, Anversa) per livraisons par voie de mer,
- infine, una compensazione delle diminuzioni di introiti corrispondenti, per le esportazioni contemplate al § 26, comma 2 c) della Convenzione, alla parte (20 %) della differenza di prezzo non coperta dalla compensazione addizionale.

La consultazione così richiesta è stata data dal Consiglio durante la sua 29<sup>a</sup> sessione tenutasi il 9 febbraio 1956.

I termini di questa consultazione sono riportati nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio.

